

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 27 luglio 2015, n. 1514

Documento di indirizzo “Prime linee interpretative per l’attuazione del Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR) approvato con DGR 176 del 16/02/2015”. Approvazione.

L’Assessore Regionale alla Pianificazione Territoriale arch. Anna Maria Curcuruto sulla base dell’istruttoria espletata dal Servizio Assetto del Territorio riferisce quanto segue.

PREMESSO CHE:

- Con Deliberazione n.176 del 16.02.2015 (BURP n. 40 del 23.03.2015) la Giunta Regionale ha approvato il Piano paesaggistico Regionale (PPTR)
- Con Lr. 29/2015 sono state apportate alcune modifiche alla Lr 20/2009 in merito alla ripartizione delle competenze paesaggistiche e al funzionamento delle Commissioni locali del paesaggio.

CONSIDERATO CHE:

- Nei primi mesi di vigenza del PPTR sono giunte al Servizio Assetto del Territorio numerose richieste di chiarimento in merito alla corretta interpretazione di alcune disposizioni normative da parte di uffici tecnici comunali, commissioni locali del paesaggio e più in generale operatori e cittadini;
- le principali domande riguardano i seguenti ambiti tematici:
 - Richieste di chiarimenti rispetto all’Accertamento di Compatibilità Paesaggistica;
 - Coordinamento tra Pareri Paesaggistici e Valutazione di Impatto Ambientale;
 - Pareri di Compatibilità Paesaggistica;
 - Richieste di chiarimenti rispetto a specifiche prescrizioni o misure di salvaguardia e utilizzazione;
 - Incongruenze tra norma, cartografia e situazioni in punto di fatto;
 - Applicazione della norma transitoria;
 - Autorizzazioni Paesaggistiche ex post e condoni.

RITENUTO OPPORTUNO:

dare supporto a coloro che sono chiamati ad attuare il PPTR attraverso il rilascio dei provvedi-

menti autorizzativi previsti dalle NTA del PPTR ed in particolare ai comuni delegati all’esercizio delle funzioni paesaggistiche ai sensi dell’art 10 della Lr. 20/2019.

Tutto ciò premesso e considerato, si propone alla Giunta l’approvazione del documento di indirizzo “*Prime linee interpretative per l’attuazione del Piano Paesaggistico Territoriale della Puglia approvato con DGR 176 del 16/02/2015*”, allegato al presente provvedimento contenente la risposta alle principali e alle più frequenti domande (FAQ) giunte nei primi mesi di vigenza del PPTR stesso.

Il presente provvedimento appartiene alla sfera delle competenze della Giunta Regionale così come puntualmente definite dall’art. 4 - comma 4 - lettera d) della LR 7/97.

“Copertura Finanziaria di cui alla L.R. n° 28/01”

La presente Deliberazione non comporta implicazioni dinatura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

L’Assessore, sulla base delle risultanze istruttorie sopra riportate, propone alla Giunta l’adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA

Udita la Relazione e la conseguente proposta dell’Assessore;

Vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Dirigente del Servizio Assetto del Territorio;

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

DI APPROVARE la relazione dell’Assessore Regionale alla Pianificazione Territoriale - nelle premesse riportate;

DI APPROVARE il documento di indirizzo “*Prime linee interpretative per l’attuazione del Piano Pae-*

saggistico Territoriale della Puglia approvato con DGR 176 del 16/02/2015", allegato al presente provvedimento contenente la risposta alle principali e alle più frequenti domande (FAQ) giunte nei primi mesi di vigenza del PPTR stesso.

DI PROVVEDERE alla pubblicazione del presente provvedimento sul BURP.

Il Segretario della Giunta
Dott. Bernardo Notarangelo

Il Presidente della Giunta
Dott. Michele Emiliano

Allegato 1

Prime linee interpretative per l'attuazione del Piano Paesaggistico Territoriale della Puglia approvato con DGR 176 del 16/02/2015

1. RICHIESTE di CHIARIMENTI RISPETTO ALL'ACCERTAMENTO DI COMPATIBILITA' PAESAGGISTICA.

Rif. Art. 89

Quali sono le verifiche da compiere ai fini del controllo preventivo in ordine al rispetto delle norme del PPTR ed alla conformità degli interventi con gli obiettivi di tutela del PPTR di cui all'art. 89?

Premesso che la valutazione paesaggistica e/o la verifica della compatibilità degli interventi va sempre operata con riferimento alle previsioni e agli obiettivi tutti del PPTR e dei piani locali adeguati al PPTR ove vigenti, nello schema che segue si rappresentano le principali verifiche da compiere ai fini del controllo preventivo di cui all'art. 89 (autorizzazioni e accertamenti di compatibilità paesaggistica):

	BP - Immobili e aree di notevole interesse pubblico (136)	BP - aree tutelate per legge (142)	BP - Aree tutelate per legge 142 ricadenti nei Territori Costruiti fino al 15.02.2016	UCP - Ulteriori contesti paesaggistici	UCP - Paesaggi rurali	Interventi di rilevante trasformazione non ricadenti in BP o UCP
Gli obiettivi di qualità paesaggistica e territoriale di cui alla sezione C2 della Scheda d'Ambito	X ¹		X			X
schede di identificazione e definizione della specifica disciplina d'uso (schede PAE)	X					
Prescrizioni	X ²	X				
Misure di salvaguardia e utilizzazione	X ²			X	X	
Raccomandazioni contenute nelle linee guida	X ³		X		X	

¹ Già contenute nella scheda PAE

² Già contenute nella scheda PAE, da applicare nel caso siano presenti i beni o ulteriori contesti paesaggistici nell'area oggetto di vincolo

³ Richiamate nella scheda PAE

Rif. Art. 89.1.b.2 e art. 91.9 **Nel caso di interventi che comportino rilevante trasformazione del paesaggio (assoggettati a VIA regionale o provinciale), come definiti all'art. 89 delle NTA va sempre chiesto l'accertamento di compatibilità paesaggistica ovunque gli stessi siano localizzati, o lo stesso non va chiesto nelle aree definite al successivo art. 91.9?**

All'art. 89.1.b.2 si afferma che in caso di rilevante trasformazione l'accertamento vada chiesto ovunque gli interventi siano localizzati, nel successivo art. 91 al comma 9 si dice che nelle more dell'adeguamento di cui all'art. 97, l'accertamento non va richiesto per gli interventi ricadenti nei "territori costruiti" di cui all'art. 1.03 commi 5 e 6 delle NTA del PUTT/P e nelle aree nelle quali le disposizioni di cui al comma 1 dell'art. 142 del Codice non si applicano.

Rif. Art. 91.5 **Il comma 9 dell'art. 91, asserisce tra l'altro che l'accertamento di compatibilità paesaggistica non è comunque richiesto nelle aree di cui all'art. 142 comma 3 del Codice. Ciò significa che in corrispondenza dei corsi d'acqua dichiarati irrilevanti paesaggisticamente anche se sono presenti ulteriori contesti paesaggistici (come ad esempio la Rete Ecologica Regionale), non è dovuto alcun accertamento di compatibilità paesaggistica?**

L'accertamento di compatibilità paesaggistica è dovuto. Il richiamo al comma 3 è evidentemente frutto di un errore materiale in quanto l'accertamento di compatibilità paesaggistica non può che riferirsi ad ulteriori contesti e non a beni paesaggistici. Il comma 3, invece, si riferisce in particolare a beni paesaggistici di cui è consentita la derubricazione. Con la norma in esame si è voluto costruire un regime derogatorio per gli ulteriori contesti parallelo a quello previsto per i Beni Paesaggistici dal Codice.

Rif. Art. 89 **Se un intervento non interessa né un bene paesaggistico (BP) né un ulteriore contesto paesaggistico (UCP), ai fini del rilascio del titolo abilitativo è necessaria specifica asseverazione del progettista?**

Se l'intervento non interessa né un bene né un ulteriore contesto paesaggistici, e non si configura come intervento di rilevante trasformazione, non è necessario il rilascio di alcuna autorizzazione e/o accertamento di compatibilità paesaggistica. Le NTA del PPTR non prevedono alcuna asseverazione obbligatoria da parte dei progettisti, ed in ogni caso, anche a fronte di responsabili dichiarazioni dei progettisti, la responsabilità ultima di detta verifica ricade in capo al responsabile del procedimento di rilascio del titolo abilitativo, trattandosi di mero controllo cartografico su cartografie messe a disposizione dalla regione.

2. COORDINAMENTO TRA PARERI PAESAGGISTICI E VALUTAZIONI AMBIENTALI

Rif. Art. 96.3 **Come si coordina il parere di compatibilità paesaggistica con la procedura di VAS?**

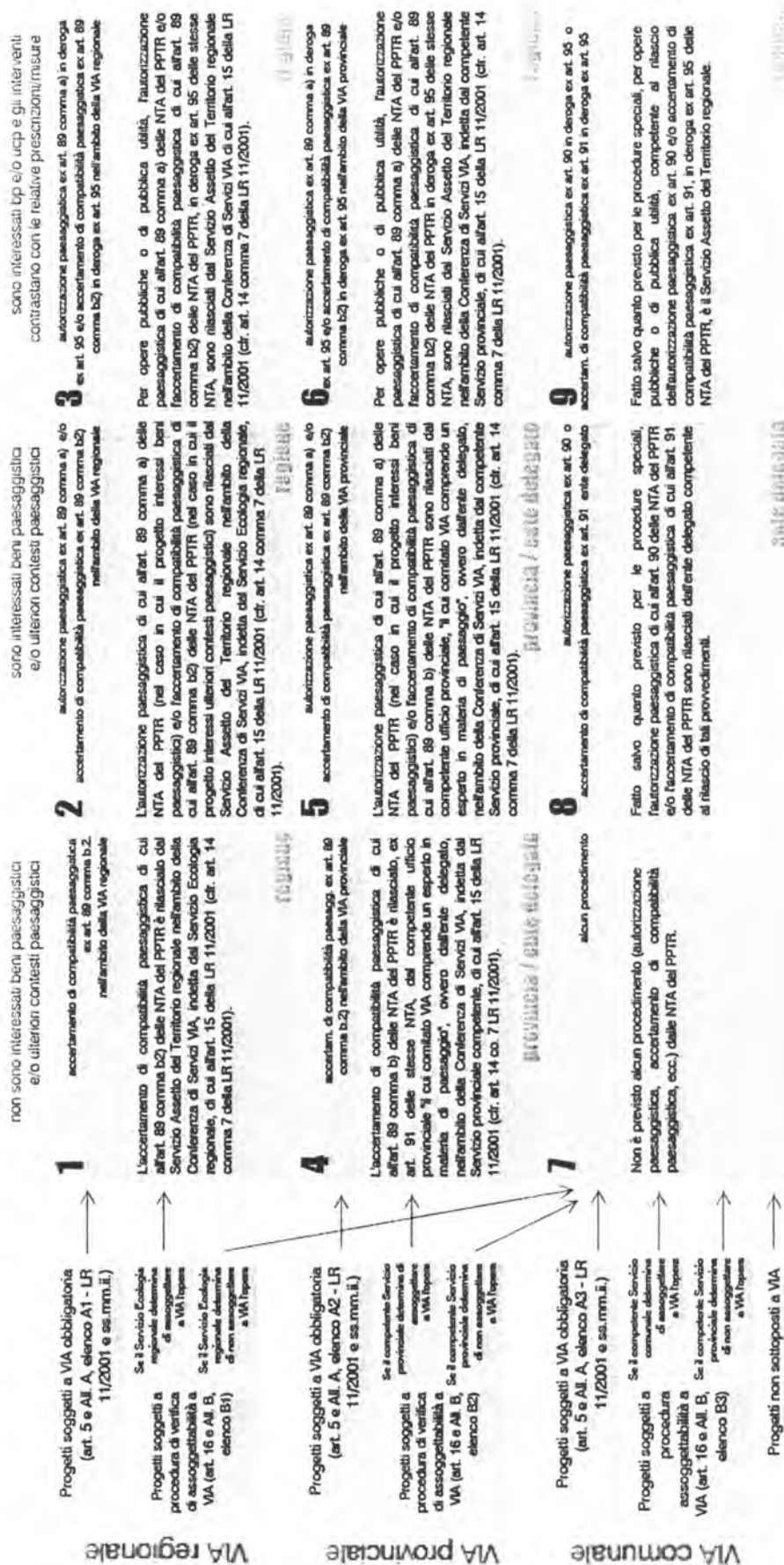
L'art. 96.3 delle NTA del PPTR prevede che qualora gli strumenti urbanistici esecutivi siano assoggettati a procedura di VAS, il parere sia rilasciato nella fase delle consultazioni previste dalla normativa specifica. *Possano presentarsi diversi casi:*

- *Se il piano è assoggettato a VAS:* in sede di consultazioni VAS (art. 11 l. 44/12) l'Ente delegato rilascia il Parere di Compatibilità Paesaggistica ex art. 96.1.d.
- *Se il piano non è assoggettato a VAS o se il Parere di Compatibilità Paesaggistica ex art. 96.1.d non è stato rilasciato in VAS:*
 - nel caso di Piani attuativi di PRG o PdF (PdL, PP, etc...) ex 56/80: su istanza del comune, tra adozione e approvazione l'Ente delegato rilascia il Parere di Compatibilità Paesaggistica ex art. 96.1.d.
 - nel caso di Piani attuativi di PUG (PUE): in sede di CdS ex art. 16 Lr 20/2001 l'Ente delegato rilascia il Parere di Compatibilità Paesaggistica ex art. 96.1.d.

Rif. Art. 89.1.b **Di chi è la competenza per il rilascio dell'accertamento di compatibilità paesaggistica per interventi di rilevante trasformazione ex art. 89.1.b??**

Considerata la LR n. 11/2001, come modificata dalla LR n. 4 del 12/02/2014 le procedure previste dal PPTR per il rilascio dei provvedimenti di autorizzazione paesaggistica e di accertamento di compatibilità paesaggistica, di cui all'art. 89, ove il progetto è sottoposto a procedura di VIA, sono rilasciati nell'ambito della conferenza dei servizi per la Valutazione d'Impatto Ambientale di cui all'art. 15 della LR 11/2001 come previsto dall'art. 14 comma 7 della LR 11/2001.

Possano presentarsi diversi i casi di cui alla tabella che segue



3. PARERI DI COMPATIBILITÀ PAESAGGISTICA

- Rif. Art.96.1.c** **Quando è dovuto il parere di compatibilità paesaggistica di cui all'art 96.1.c?**
 Il parere è dovuto ove trattasi di variante degli strumenti urbanistici generali sottoposta a verifica di compatibilità regionale e provinciale (ai sensi della Lr 20/2001) o ad approvazione regionale (ai sensi della Lr 56/80), anche nel caso in cui la stessa non interessi né beni né ulteriori contesti paesaggistici. Non è dovuto alcun parere laddove la variante non sia sottoposta a verifica di compatibilità regionale e provinciale (ai sensi della Lr 20/2001) o ad approvazione regionale (ai sensi della Lr 56/80). Resta ferma l'eventuale necessità di acquisire autorizzazione e/o accertamento di compatibilità paesaggistica per gli interventi ivi previsti, la quale sarà rilasciata dagli enti delegati dalla regione (comuni, unioni di comuni, associazioni tra comuni, province) al rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche ai sensi del art. 10.1 della Lr 20/2009.
- Rif.Art.96.1.c** **Nel caso di varianti degli strumenti urbanistici generali di chi è la competenza per il rilascio del parere di compatibilità paesaggistica di cui all'art 96.1.c?**
 La competenza è sempre della Regione, anche nel caso in cui la stessa non interessi né beni né ulteriori contesti paesaggistici.
- Rif.Art.96.1.d** **Nel caso di strumenti urbanistici esecutivi di chi è la competenza per il rilascio del parere di compatibilità di cui all'art 96.1.d?**
 Ai sensi del combinato disposto dell'art. 96.3 e del comma 2 art. 7 della Lr 20/2009 come modificato dall'art.1 della LR 19/2015, il parere di compatibilità paesaggistica per l'approvazione degli strumenti urbanistici esecutivi ai sensi dell' art 96.1.d è di competenza: (i) degli enti delegati dalla regione (comuni, unioni di comuni, associazioni tra comuni, province) al rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche ai sensi del art. 10.1 della Lr 20/2009, nel caso l'area di intervento non sia interessata da "beni paesaggistici" o "ulteriori contesti paesaggistici"; (b) della Regione nel caso l'area di intervento sia interessata anche parzialmente da "beni paesaggistici" o "ulteriori contesti paesaggistici" e nel caso l'area di intervento ricade in un comune per il quale la Regione non ha delegato il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche.
 L'apparente contrasto tra il testo novellato della legge 20/2009 e la corrispondente norma del PPTR va risolto senz'altro in favore dell'applicazione del testo legislativo: la norma della legge regionale, infatti, in quanto norma di rango superiore prevale senz'altro sulla norma di Piano. Essa inoltre interviene su aspetti legati alla disciplina delle deleghe al rilascio dei provvedimenti di competenza regionale e non su aspetti oggetto di copianificazione (materia del Codice).
- Rif.Art.96.2** **Con quali obiettivi, indirizzi e direttive del PPTR va verificata la coerenza e la compatibilità di uno strumento urbanistico esecutivo?**
 Il parere di compatibilità paesaggistica per l'approvazione degli strumenti urbanistici esecutivi ai sensi del comma art 96.1.d, è espresso nell'ambito dei procedimenti disciplinati dalla L.R.56/1980 che dalla L.R.20/2001 su istruttoria della competente struttura organizzativa regionale o comunale, che verifica la coerenza e la compatibilità dello strumento con:
- a) il quadro degli obiettivi generali e specifici, di cui al Titolo IV delle NTA , declinati nella relazione generale (Elaborato 1) e ripresi nello scenario strategico (elaborato 4.1)
 - b) la normativa d'uso e gli obiettivi di qualità di cui alla sezione C della scheda di ambito di riferimento;
 - c) le disposizioni normative del PPTR di cui all'art. 6 organizzate in:
 - *indirizzi*, che indicano ai soggetti attuatori gli obiettivi generali e specifici del PPTR da conseguire;
 - *direttive*, che definiscono modi e condizioni idonee a garantire la realizzazione degli obiettivi generali e specifici del PPTR;
 - *prescrizioni*, volte a regolare gli usi ammissibili e le trasformazioni consentite
 - *misure di salvaguardia e utilizzazione* volte ad assicurare la conformità con gli obiettivi di qualità e le normative di cui all'art. 37 e ad individuare gli usi ammissibili e le trasformazioni consentite per ciascun contesto,
 - *linee guida*, (Elaborato 4.4) con particolare riferimento per le trasformazioni urbane alle "linee guida per il patto città-campagna: riqualificazione delle periferie e delle aree agricole periurbane" e al Documento Regionale di Assetto Generale (DRAG) - Criteri per la formazione e la localizzazione dei Piani Urbanistici Esecutivi (PUE) – parte II - criteri per perseguire la qualità dell'assetto urbano (DGR 2753/2010); per la progettazione e localizzazione di aree produttive alle "linee guida sulla progettazione di aree produttive paesaggisticamente ed ecologicamente attrezzate" del PPTR;
 - d) i Progetti Territoriali per il paesaggio regionale come definiti all'art. 7 comma 4 e individuati all'art. 36, e così denominati:
 - a) La Rete Ecologica regionale
 - b) Il Patto città-campagna
 - c) Il sistema infrastrutturale per la mobilità dolce
 - d) La valorizzazione integrata dei paesaggi costieri
 - e) I sistemi territoriali per la fruizione dei beni culturali e paesaggistici.

Rif. Art. 96 **Nel caso di strumenti urbanistici esecutivi il parere di compatibilità di cui all'art 96.1.d è dovuto nelle aree già costruite?**

Qualora lo strumento urbanistico esecutivo risulta interamente ricadente nei cd "Territori Costruiti", di cui agli art 1.03 c. 5 del PUTT/P, ai sensi dell'art 96 c.1, lett. d, in via transitoria, anche se ci sono beni o ulteriori contesti paesaggistici, il parere di compatibilità paesaggistica non è richiesto fino all'adeguamento dello strumento urbanistico generale al PPTR ovvero fino al termine previsto dall'art. 97 delle NTA del PPTR per detto adeguamento.

Pertanto si specifica che:

- entro tale data è possibile rilasciare direttamente le "autorizzazioni paesaggistiche" e i relativi "titoli abilitativi" applicando esclusivamente gli obiettivi di qualità paesaggistica e territoriale del relativo Ambito paesaggistico interessato ai sensi dell'art 106 c.6 nonché le linee guida indicate all'art 79, co.1.3.
- dopo tale data sarà sempre dovuto il "parere di compatibilità paesaggistica" anche nelle aree qualificate come "Territori costruiti". Esso sarà di competenza regionale se il piano interessa beni o ulteriori contesti paesaggistici (ivi compresa l'ulteriore contesto paesaggistico "città consolidata"), di competenza degli enti delegati dalla regione (comuni, unioni di comuni, associazioni tra comuni, province) al rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche ai sensi del art. 10.1 della Lr 20/2009, negli altri casi.

Rif. Art. 96 **E' dovuto il parere di compatibilità paesaggistica ex art 96 delle NTA nelle procedure speciali che comportano variante urbanistica come le varianti SUAP (art 8 il DPR 160/2010)?**

Ai sensi del comma 2 dell'art 96 è espressamente previsto che il parere è espresso nell'ambito dei procedimenti disciplinati dalla L.R.56/1980 e dalla L.R.20/2001, non è pertanto dovuto fuori da questi casi. La logica sottesa a questo articolo è quella della semplificazione e non duplicazione dei procedimenti, per cui, ove trattasi di variante urbanistica con procedura speciale, successivamente alla quale segue il progetto definitivo, o comunque può essere variato il progetto definitivo, è prevista l'espressione del parere sulla variante di piano, ove invece è il progetto stesso che costituisce variante urbanistica, la valutazione paesaggistica va operata direttamente sul progetto attraverso il rilascio dell'Autorizzazione o Accertamento di compatibilità paesaggistica. Ciò premesso configurandosi le varianti ex art 8 del DPR 160/2010 quali di progetti in variante, non è dovuto il parere paesaggistico ex art 96 delle NTA del PPTR. Resta ferma la necessità di dotarsi di autorizzazione e/o accertamento di compatibilità paesaggistica nei casi previsti dall' art 89.

4. RICHIESTE DI CHIARIMENTI RISPETTO A SPECIFICHE PRESCRIZIONI O MISURE DI SALVAGUARDIA E UTILIZZAZIONE**Rif.Art.83.6** **Il comma 6 dell'art 83 vuole significare che le misure di salvaguardia e utilizzazione di cui ai commi precedenti debbano applicarsi a tutte le zone territoriali omogenee a destinazione rurale, anche se non interessate dal perimetro di alcun ulteriore contesto "paesaggio rurale"?**

Il comma sta a significare che le misure di salvaguardia e utilizzazione di cui ai commi precedenti debbano applicarsi alle aree con destinazione urbanistica rurale, comunque definite, se le stesse ricadono in un paesaggio rurale perimetrato dal PPTR, e di contro non si applica ne alle aree rurali non perimetrare come paesaggi rurali, ne alle aree con destinazione urbanistica non rurale.

Rif.Art.75 **Nelle cartografie del PPTR, ed in particolare nelle tavole 6.3.1 "componenti culturali e insediative" le individuazioni grafiche delle zone gravate da usi civici sono coincidenti con quelle di cui alle cartografie del competente ufficio regionale degli usi civici?**

Negli elaborati del PPTR ci sono due differenti simboli, per le "zone gravate da usi civici" e per le "zone gravate da usi civici validate", poiché solo per alcuni comuni i perimetri delle zone gravate da usi civici sono stati validati dall'ufficio regionale competente. L'ufficio sta provvedendo a completare la ricognizione e validazione dei restanti comuni. Nelle more di detta ricognizione, l'esatta localizzazione delle terre civiche è comunque da verificare nella loro reale consistenza ed estensione in sede pianificatoria o progettuale, come specificato all'art 75 delle NTA.

Rif.Art.75 **A cosa si deve la drastica riduzione nel PPTR della consistenza delle aree perimetrare come uso civico rispetto a quelle perimetrare negli atlanti del PUTT/P?**

Con la L.R. n. 14/2004, art. 54, le terre proposte per la legittimazione, incluse in stati o elenchi inviati in pubblicazione dal Commissario, sono state legittimate ope legis e pertanto venuta meno la natura giuridica di terre demaniali civiche non sono più soggette al vincolo paesaggistico di cui alla lettera h del D.Lgs 42/2004.

Il PUTT/P, approvato nel 2001, riporta le terre interessate dagli stati o elenchi di cui sopra, come terre civiche, perché all'epoca possedevano ancora tale natura giuridica. Inoltre negli elaborati del PUTT/P, sono rappresentati gli interi fogli di mappa catastale interessati dalla presenza di terre civiche e non le particelle.

Rif. Art. 77,
78, 81 ed 82

Nei Comuni in cui risultano approvati ai sensi della Lr 29/2003 i Piani Comunali dei Tratturi, alla rete tratturale e alle relative fasce di rispetto, vanno applicate le norme di tutela paesaggistica previste agli art. 77, 78, 81 ed 82 delle NTA del PPTR o quelle previste nelle NTA dei Piani Comunali dei Tratturi suddetti?

Avendo il Piano Comunale dei Tratturi valenza di Piano urbanistico esecutivo (PUE), così come indicato dalla Lr 29/2003, (oggi abrogata dalla Lr 4/2013), fino a scadenza dello stesso si applica l'art. 106 comma 1 delle NTA del PPTR il quale prevede che "...i piani attuativi approvati o dotati del parere obbligatorio e vincolante di cui all'art. 5.03 delle NTA del PUTT/P e per gli interventi dagli stessi previsti, gli eventuali ulteriori provvedimenti rimangono disciplinati dalle norme del PUTT/P...".

Dunque se il PCT risulta attualmente vigente: gli interventi previsti nei Piani Comunali dei Tratturi (PCT) rimangono disciplinati dalle norme del PUTT/P come eventualmente modificate dalle NTA del Piano Comunale dei Tratturi.

Si rappresenta al proposito che il Piano Comunale dei Tratturi approvato, così come indicato dall'art. 2 comma 10 della Lr 29/2003, ha una validità pari a cinque anni e, se non modificato, si rinnova automaticamente per lo stesso periodo di tempo; risultano dunque vigenti i PCT approvati meno di 5 anni addietro e quelli che si sono automaticamente rinnovati prima dell'abrogazione della Lr 29/2003, (febbraio 2014).

Ovviamente se il comune non è dotato di PCT o il PCT è stato approvato ai sensi della Lr 29/2003, ma non risulta più in vigore, gli interventi, anche se ricadenti nella rete tratturale e nelle relative fasce di rispetto cartografate dal PCT, saranno autorizzati a norma del PPTR.

Resta inteso infine che gli interventi non esplicitamente previsti dal PCT, ma urbanisticamente ammissibili ai sensi dello stesso, o esterni alle aree pianificate da PCT, dovranno essere autorizzati paesaggisticamente a norma del PPTR.

Rif. Art. 88

Vanno sottoposti all'accertamento di compatibilità paesaggistica gli interventi in fascia C dell'area di inter visibilità dei con visuali e in prossimità di una strada a valenza paesaggistica e/o panoramica?

Fuori dai casi degli interventi di rilevante trasformazione del paesaggio, l'accertamento di compatibilità paesaggistica è richiesto laddove l'intervento, considerato nel suo complesso (ad es. nel caso di impianti eolici: torri, piazzole a servizio degli aerogeneratori, tracciato del cavidotto,...), interceda:

- la fascia "A" (4 km) dei "con visuali", la quale rientra negli ulteriori contesti di paesaggio di cui alle componenti dei valori percettivi come individuato nelle tavole della sezione 6.3.2.
- Il solo sedime delle "strade paesaggistiche", delle "strade panoramiche" o dei "luoghi panoramici", nelle more dell'adeguamento degli strumenti urbanistici al PPTR o della formazione dei piani locali, ai quali si manda per la definizione le visuali panoramiche delle "strade panoramiche" e dei "luoghi panoramici".

Infine si precisa che le fasce "B" e "C" di intervisibilità di cui all'elaborato 4.4.1 - "Linee guida sulla progettazione e localizzazione di impianti di energia rinnovabile" (6 e 10 km), non costituiscono Ulteriori Contesti Paesaggistici, ma in relazione ad esse nella parte II delle suddette linee guida sono indicati i criteri di ammissibilità, per le diverse tipologie di impianti di energia rinnovabile.

Rif. Linee guida 4.4.4 e 4.4.6

In quali casi assumono valore prescrittivo i criteri per la realizzazione di piscine di cui al paragrafo 4.4 delle "Linee guida per la tutela il restauro e gli interventi sulle strutture in pietra a secco"?

I criteri per la realizzazione di piscine di cui al paragrafo 4.4 delle "Linee guida per la tutela il restauro e gli interventi sulle strutture in pietra a secco" assume valore prescrittivo per la realizzazione di piscine nei lotti di pertinenza di manufatti in pietra a secco e di manufatti rurali (ovvero di manufatti aventi qualunque destinazione, edificati prima della Riforma Agraria e Fondiaria in Puglia ed in ogni caso realizzati prima del 1967) ove detti manufatti ricadano nei BP- Immobili e aree di notevole interesse pubblico o negli UCP-Paesaggi rurali.

Rif. Linee guida 4.4.6

Con riferimento alle "Linee guida per il recupero, la manutenzione e il riuso dell'edilizia e dei beni rurali" (p 41) si chiede se la scheda conoscitiva di progetto prevista nelle citate linee guida, in assenza di un qualsiasi manufatto edilizio preesistente, è da allegare alla richiesta di autorizzazione paesaggistica e/o accertamento di compatibilità paesaggistica?

A pagina 41 delle linee guida nella parte intitolata "Nuove costruzioni residenziali" viene testualmente riportato che "Il progetto di nuove costruzioni rurali, in particolare nelle aree in cui gli Scenari del PPTR prevedono e disciplinano gli insediamenti nella "campagna urbanizzata" e nella "campagna abitata" (cfr. Patto Città Campagna), dovrà rispondere e garantire l'attuazione degli Obiettivi di Qualità del PPTR (cfr. Relazione generale, NTA ed elaborato 4.2 del PPTR). L'analisi della rispondenza a tali obiettivi dovrà essere riportata nella Scheda di Progetto da allegare agli elaborati da redigersi ai fini dell'ottenimento dell'autorizzazione paesaggistica e/o accertamento di compatibilità paesaggistica", come può risultare chiaro dalla lettura dei modelli di istanza ai sensi del PPTR approvati con D.G.R. 985/2015, al di là del dato letterale, si ritiene che l'elaborato "scheda di progetto" sia previsto "nei casi di interventi su patrimonio Edilizio Rurale, ovvero di manufatti aventi qualunque destinazione, edificati prima della Riforma Agraria e Fondiaria in Puglia ed in ogni caso realizzati prima del 1967, ove gli stessi ricadano nei BP- Immobili e aree di notevole interesse pubblico o negli UCP-Paesaggi rurali".

5. INCONGRUENZE TRA NORMA E CARTOGRAFIA E SITUAZIONE IN PUNTO DI FATTO

Rif. Art. 108 **Come comportarsi nel caso di interventi che interessano i Beni Paesaggistici presenti in punto di fatto ma non perimetrati dal PPTR o dall'eventuale piano fatto salvo ai sensi dell'art 106.3?**

Con riferimento al rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche sugli interventi ricadenti nei Beni Paesaggistici presenti in punto di fatto, trattandosi di aree tutelate per legge ai sensi dell'art 142 del D.Lgs 42/2004, gli interventi che ricadono in dette aree devono essere sottoposti ad autorizzazione paesaggistica secondo le procedure di cui all'art 146 del D.Lgs 42/2004, anche nel caso le stesse non siano perimetrare dal PPTR o dal piano fatto salvo ai sensi dell'art 106.3.

Rif. Art. 108 **Con riferimento al comma 1 dell'art 108 e alla circolare approvata con DGR 1810 del 01.10.2013 "Linee interpretative per la prima applicazione del nuovo Piano Paesaggistico Territoriale della Puglia adottato il 2/8/2013", nel caso in cui ci si trovi di fronte ad un contrasto tra la cartografia del PPTR e l'individuazione in punto di fatto del Bene o Ulteriore Contesto Paesaggistico, può, a PPTR approvato, il RUP verificare la presenza o meno del bene ed eventualmente discostarsi dalle perimetrazioni proposte nel PPTR?**

Dove emerga una erronea individuazione di un bene o ulteriore contesto paesaggistico ovvero, laddove vi sia contrasto tra la cartografia del PPTR e l'individuazione del bene risultante dalla concreta applicazione della norma in cui esso è definito, deve intendersi prevalente senz'altro la norma ovvero la situazione in punto di fatto. Il RUP nell'ambito delle procedure di sua competenza, ove verifichi la presenza/assenza del bene o ulteriore contesto dovrà presentare specifica richiesta di rettifica dell'errore cartografico ai sensi dell'art 104.

6. APPLICAZIONE DELLA NORMA TRANSITORIA

Rif. Art. 106 **Le norme transitorie di cui all'art 106, si applicano solo agli ulteriori contesti paesaggistici o anche ai beni paesaggistici?**

Quanto disposto dall'art 106 si applica a tutti i procedimenti siano essi interessati da beni o ulteriori contesti paesaggistici. A conferma di ciò può notarsi che l'art 106 è espressamente richiamato dall'art 79 - Prescrizioni per gli immobili e le aree di notevole interesse pubblico.

Rif. Art. 106 **I primi due commi dell'art. 106 delle NTA del PPTR costituiscono norme applicabili a differenti procedimenti e interventi già valutati ai sensi del PUTT/P, essi rimangono disciplinati dalle norme del PUTT/P, ciò implica che devono continuare ad applicarsi anche le norme procedurali previste dal PUTT/P?**

Il primi due commi stabiliscono che i piani e/o gli interventi già valutati ai sensi del PUTT/P, ovvero approvati, o dotati di titolo abilitativo seguono per la fase di conclusione del procedimento o per gli ulteriori interventi da essi previsti (interventi edilizi, autorizzazioni paesaggistiche per i singoli interventi previsti da un piano di lottizzazione, permessi di costruire, varianti in corso d'opera, etc...) le norme del PUTT/P (anche sotto il profilo procedimentale ed con riferimento alla documentazione da allegare alle istanze). Per essi verranno dunque rilasciati provvedimenti ai sensi degli art 5.01, 5.03, 5.04, delle NTA del PUTT/P.

Resta inteso che gli interventi eventuali ricadenti in componenti di paesaggio rilevate nelle ricognizioni del PPTR non censiti dal PUTT/P, ma in punto di fatto realmente esistenti, e riconducibili alle definizioni degli ambiti territoriali distinti del PUTT/P sono da sottoporre ai procedimenti autorizzatori di cui alle NTA del PUTT/P.

Rif. Art. 106.2 **E' possibile ai sensi del 106.2 delle NTA rilasciare un titolo abilitativo per un intervento che ha conseguito l'autorizzazione paesaggistica ai sensi del PUTT/P?**

Il secondo comma dell'art 106 disciplina il caso di singoli interventi che alla data di entrata in vigore del PPTR o siano stati già autorizzati ai sensi del PUTT/P o siano provvisti del necessario titolo abilitativo rilasciato in conformità al PUTT/P, ivi compresi gli interventi dotati del solo titolo abilitativo edilizio nel caso di progetti ricadenti in zone non sottoposte ad autorizzazione paesaggistica alla data del rilascio. La norma dispone che tutti gli ulteriori provvedimenti (permessi di costruire, varianti in corso d'opera, etc), continuino ad essere disciplinati dalle NTA del PUTT/P (anche sotto il profilo procedimentale e con riferimento alla documentazione da allegare alle istanze) sino alla perdita di efficacia dell'autorizzazione paesaggistica, ai sensi dell'art. 146, comma 4° D. Lgs. n.42/2004, o art 5.01 delle NTA del PUTT/P.

Ai fini della verifica della perdita di efficacia dell'autorizzazione paesaggistica si rappresenta che il comma 4 dell'art. 146 del D.Lgs. n. 42/04 a smi. dispone che l'autorizzazione paesaggistica ha efficacia per 5 anni a far data dal giorno successivo al rilascio del titolo edilizio (abilitativo l'attività edificatoria) eventualmente necessario per la realizzazione dell'intervento (a meno che il ritardo in ordine al rilascio e alla conseguente efficacia di quest'ultimo non sia dipeso da circostanze imputabili all'interessato), scaduto tale termine l'esecuzione dei progettati lavori deve essere sottoposta a nuova autorizzazione. Inoltre i lavori iniziati nel corso del quinquennio di efficacia dell'autorizzazione possono essere conclusi entro e non oltre, l'anno successivo la scadenza del quinquennio medesimo.

Il caso si applica la disciplina transitoria a beneficio degli operatori, stabilita dalla legge n. 112/2013 di

- conversione del decreto legge n. 91/2013, per cui è altresì prorogato di tre anni il termine per le autorizzazioni paesaggistiche che risultano efficaci alla data del 09/10/2013 (data di entrata in vigore della L.112/2013).
- Rif. 106.2 Art. Nel caso sia stata rilasciata un'autorizzazione con prescrizioni, stralciando un'opera non conforme ai sensi del PUTT/P, in un'area in cui il regime del PPTR permetterebbe di realizzare l'opera stralciata, è possibile rivedere la prescrizione?**
Non è possibile rettificare la prescrizione, poiché ai sensi dell'art 106.2 ogni ulteriore provvedimento rimane disciplinato dalle norme del PUTT/P fino alla scadenza dell'autorizzazione paesaggistica rilasciata. Resta nelle facoltà del proponente avviare richiesta di nuova autorizzazione e/o accertamento di compatibilità paesaggistica.
- Rif. 106.2 Art. Al comma 2 dell'art 106 quando si parla di interventi che hanno ottenuto i previsti interventi autorizzativi ai sensi del PUTT/P si intende sia l'autorizzazione paesaggistica ex art 5.01 che il parere paesaggistico ex art 5.03 nel caso ad esempio di opere pubbliche in variante?**
I primi due commi dell'art 106 intendono garantire che interventi già valutati ai sensi del PUTT/P, seguano per le successive fasi autorizzatorie e/o abilitative le norme del PUTT/P. Si ritiene dunque che anche le procedure per la realizzazione di **opere pubbliche**, la cui variante urbanistica sia stata già valutata paesaggisticamente ai sensi dell'art 5.03 delle NTA del PUTT/P, debbano continuare ad essere disciplinate dalle NTA del PUTT/P (anche sotto il profilo procedimentale) sino alla perdita di efficacia del parere paesaggistico stesso.
- Rif. 106.3 Art. Come deve intendersi l'espressione "fatti salvi" di cui all'art. 106 comma 3?**
Nel caso delle varianti di adeguamenti di cui alla lett. a) e dei PUG di cui alla lett. b), sono fatte salve le componenti individuate dal PUG o dal PRG/PdF adeguato e le norme di tutela definite nelle NTA degli stessi. Nel caso dei Primi Adempimenti al PUTT/P di cui alla lett. c) similmente si considerano fatti salvi i perimetri degli Ambiti Territoriali Distinti come individuati nei Primi Adempimenti ai quali si applicheranno le norme del PUTT/P.
In questi comuni non sono applicabili le prescrizioni per i beni paesaggistici e le misure di salvaguardia e utilizzazione per gli ulteriori contesti paesaggistici definite dal PPTR e ciò anche con riferimento alle norme di tutela per le componenti introdotte dal PPTR, come pascoli, paesaggi rurali, ecc. Viceversa si continueranno ad applicare le procedure autorizzative previste dal PUTT/P per tutti gli ATD ed ATE perimetrati dal PUTT/P come eventualmente variati dai Primi adempimenti o adeguamento o PUG.
Saranno dunque rilasciate le autorizzazioni ai sensi del titolo V del PUTT/P (autorizzazioni paesaggistiche 5.01, pareri paesaggistici 5.03, accertamenti di compatibilità paesaggistica 5.04 eventualmente in deroga 5.07), secondo le procedure e le competenze definite dal PUTT/P in combinato disposto con il D.Lgs. 42/2004;.
- Rif. 106.3 Art. Nei comuni "fatti salvi" di cui all'art. 106, comma 3, come ci si deve comportare nel caso di aree tutelate per legge (art 142 del D.Lgs 42/2004) individuate dal PUG, dal PRG/PdF adeguato o dai Primi Adempimenti, ma non individuate dal PPTR?**
Nel transitorio, gli interventi devono essere autorizzati ai sensi dell'art 146 del D.Lgs 42/2004, applicando le relative norme di tutela previste nel piano fatto salvo. Ad esempio nel caso di un'area boscata sottoposta dai Primi Adempimenti alle tutele di cui all'art. 3.10 del PUTT/P, non individuato nel PPTR, gli interventi devono essere sottoposti ad autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art 146 del D.Lgs 42/2004, ma devono essere valutati con riferimento alla normativa di cui all'art 3.10 delle NTA del PUTT/P.
- Rif. 106.3 Art. Nei comuni "fatti salvi" di cui all'art. 106, comma 3, come ci si deve comportare nel caso di componenti di paesaggio (ATD) individuate dal PUG, dal PRG/PdF adeguato o dai Primi Adempimenti, ma non riportate ne come beni ne come Ulteriori Contesti Paesaggistici dal PPTR?**
Nel transitorio, gli interventi devono essere autorizzati, applicando le relative norme di tutela previste nel piano fatto salvo.
Ad esempio nel caso di un corso d'acqua sottoposto dai Primi Adempimenti alle tutele di cui all'art. 3.08 del PUTT/P e non individuato nel PPTR ne come bene ne come ulteriore contesto paesaggistico, gli interventi devono essere sottoposti ad autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art 5.01 delle NTA del PUTT/P, e devono essere valutati con riferimento alla normativa di cui all'art 3.08 delle NTA del PUTT/P stesso.
- Rif. 106.3 Art. Le disposizioni di cui all'art.106.3 possono trovare applicazione anche nei comuni che non hanno ottenuto l'attestazione di coerenza ex art.5.05 del PUTT/P ovvero per i comuni che hanno adempiuto alla trasmissione dei primi adempimenti, prima della data dell'11 gennaio 2010, e la stessa è stata attestata coerente mediante silenzio-assenso?**
Le disposizioni transitorie e derogatorie di cui al comma 106.3, trovano applicazione solo per i comuni che hanno ottenuto l'attestazione di coerenza ex art 5.05 del PUTT/P dopo la data dell'11 gennaio 2010, in quanto verificati rispetto agli strati conoscitivi contenuti nella "Proposta di PPTR", di cui alla D.G.R. n. 1 dell'11/01/2010; per questo motivo non è applicabile ai comuni che hanno adempiuto alla trasmissione dei primi adempimenti, prima della data dell'11 gennaio 2010, sia nel caso abbiano ottenuto l'attestazione di coerenza ex art.5.05 esplicitamente sia nel caso la abbiano ottenuta mediante silenzio-assenso

Rif. Art. Come deve intendersi l'espressione "entro e non oltre i termini previsti dall'art. 100" di cui all'art. 106 comma 5 e dunque l'espressione "nelle more" di cui al comma 3 del medesimo art 106?

106.4

Le suddette espressioni indicano il termine finale della deroga stabilita in via transitoria per i territori comunali che hanno in varia misura adeguato il loro piano al PUTT/P. Detto termine è fatto coincidere con il termine previsto dal PPTR stesso per detti adeguamenti da operarsi ai sensi dell'art. 100 o dell'art 97, in caso di non conformità. In ogni caso oltre il termine ultimo di cui all'art 97 (un anno dalla entrata in vigore del PPTR - 24.03.2016) la norma derogatoria cessa la sua efficacia ed entra in vigore in toto il PPTR.

Rif. Art. Le disposizioni di cui al comma 6 dell'art 106, relative agli interventi ricadenti nei "cd. Territori Costruiti" trovano applicazione anche per i comuni che non hanno ottenuto l'attestazione di coerenza ex art.5.05 del PUTT/P?

106.6

I commi 5 e 6 dell'art 1.03 delle NTA del PUTT, definiscono due differenti tipologie di "territori costruiti" per le quali non trovano applicazione le norme di cui ai Titoli II e III del PUTT/P (ATE ed ATD):

- le aree definite ai punti 5.1, 5.2 e 6, sulla base di requisiti giuridico/urbanistici,
- le aree definite al punto 5.3 (cosiddette "b di fatto" e "aree intercluse"), le quali al fine dell'inserimento all'interno dei "territori costruiti" devono essere "perimetrate su cartografia catastale con specifica deliberazione del consiglio comunale" e, come previsto all'art 5.05, devono essere trasmesse alla Regione ai fini dell'ottenimento dell'attestazione di coerenza.

Ciò premesso, nelle more dell'adeguamento dello strumento urbanistico al PPTR ai sensi dell'art 97, le disposizioni di cui al comma 6 dell'art 106, trovano in ogni caso applicazione nei territori costruiti di cui ai punti 5.1, 5.2 e 6 dell'art 1.03 delle NTA del PUTT/P (anche laddove il comune non abbia mai provveduto alla loro perimetrazione), mentre nei territori costruiti di cui al punto 5.3 le suddette disposizioni trovano applicazione solo per i comuni che hanno ottenuto formale l'attestazione di coerenza ex art.5.05 del PUTT/P, ovvero la stessa si sia formata per silenzio assenso. Si rappresenta comunque che ove l'attestazione di coerenza si sia formata per silenzio assenso, non possono essere applicate le disposizioni di cui al comma 6 dell'art 106, nelle aree rivenienti da eventuali perimetrazioni non coerenti con quanto definito all'art 1.03 delle NTA del PUTT/P.

Si rappresenta infine che ai sensi del successivo comma 7, qualora lo strumento urbanistico non si adegui al PPTR entro il termine previsto dal comma 1 dell'art 97 (un anno dalla entrata in vigore del PPTR - 24.03.2016) la norma derogatoria di cui al comma 6 dell'art 106 cessa la sua efficacia e si applicano in toto le disposizioni di cui al titolo VI del PPTR.

Rif. Art. Come deve intendersi l'espressione del c.8 dell'art. 106 delle NTA del PPTR, il quale recita "Dalla data di approvazione del PPTR cessa di avere efficacia il PUTT/P. Sino all'adeguamento degli atti normativi al PPTR e agli adempimenti di cui all'art. 99 perdura la delimitazione degli ATE e degli ATD di cui al PUTT/P esclusivamente al fine di conservare efficacia ai vigenti atti normativi, regolamentari e amministrativi della Regione nelle parti in cui ad essi specificamente si riferiscono"?

106.8

Fatti salvi i casi di cui ai commi 1, 2 e 3 del medesimo articolo 106, per i quali permane interamente la disciplina di cui al PUTT/P, la disposizione deve intendersi riferita a quegli atti di programmazione e pianificazione regionale (es.: Regolamento regionale n. 24/2010 e smi, L.r n. 14/09 e smi, etc.) che richiamano esplicitamente nei loro dispositivi normativi o regolamentare ATE e/o ATD PUTT/P.

Ad esempio, nel caso del Regolamento regionale n. 24 e smi ("Linee Guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili", recante la individuazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti alimentati da fonti rinnovabili nel territorio della Regione Puglia"), tra le aree non idonee sono presenti gli ATE A e B del Putt/P, e dunque divieti e le limitazioni imposte dallo stesso per dette aree permangono.

7. AUTORIZZAZIONI PAESAGGISTICHE EX-POST e condoni

Rif. Art.91.5 In caso di sanatoria ex art. 36 per un intervento compreso in ambito esteso C ai sensi del PUTT/P, ove il PPTR non individua alcun bene o ulteriore contesto paesaggistico, è possibile oggi rilasciare la sanatoria?

Art.91.5

Si è possibile sanare l'intervento ex art 36, senza necessità di previo rilascio di alcuna autorizzazione e/o accertamento di compatibilità paesaggistica, sempre ovviamente che l'opera risponda al criterio della doppia conformità urbanistica.

Infatti se da un punto di vista urbanistico l'art 36 chiede la doppia conformità, da un punto di vista paesaggistico ad oggi è sufficiente la conformità con il PPTR.

Rif. In che termini rileva il nuovo assetto vincolistico definito dal PPTR di recente approvazione sulle domande relative ai condoni edilizi (1985 - 1994 - 2003)?

Rif.

L.47/85
L.20/87
L.104/88
L.326/208

Va premesso, in termini generali, ai fini della preventiva verifica di ammissibilità del condono in aree vincolate, che un principio cardine è la distinzione tra vincoli relativi (art. 32 L. 47/85) e vincoli assoluti ossia di inedificabilità (art. 33), cosicché:

Il condono è comunque inammissibile in presenza di vincoli assoluti apposti PRIMA della realizzazione dell'opera abusiva: in tal caso l'istanza non va esaminata nel merito ma direttamente dichiarata inammissibile;

Nel caso di vincoli relativi o di vincoli assoluti posti dopo la realizzazione dell'opera, il condono è ammissibile e può essere rilasciato previo parere delle autorità preposte al vincolo.

Il condono ex L. 326/2003 (art. 32, comma 27), inoltre, prevede ulteriori e stringenti limitazioni in quanto non sono sanabili le opere abusive realizzate su aree vincolate anteriormente alla realizzazione dell'opera, in assenza o difformità dal titolo edilizio o dalle norme o prescrizioni urbanistiche. Fanno eccezione a tale preclusione, e sono pertanto ammissibili a sanatoria (sempre previo parere dell'autorità preposta al vincolo) soltanto le opere minori di cui ai nn. 4,5,6 (manutenzione, restauro e risanamento conservativo).

Ciò premesso, il PPTR ha rilevanza nei procedimenti in termini di possibile modificazione del regime vincolistico di un'area (in termini di maggiore o minore permissività riguardo alle trasformazioni territoriali), fermi restando i principi di cui sopra.

La preventiva verifica in ordine all'ammissibilità a condono è compito della struttura comunale competente al rilascio dei titoli abilitativi.

Rif.

L.47/85,
L.724/94 e
L.326/2003

Può essere rilasciata la compatibilità paesaggistica per le opere abusive sottoposte a condono edilizio di cui alle L.47/85, L.724/94 e L.326/2003 qualora ricadenti in aree interessate da beni paesaggistici e/o ulteriori contesti paesaggistici e realizzate precedentemente al PPTR appena approvato?

Teoricamente sì. Posto che l'ammissibilità a condono va valutata con riferimento alla vincolistica vigente al momento abuso (e dunque non può mai rilevare a tal fine la vincolistica PPTR), se gli interventi risultano ammissibili a condono secondo la disciplina specifica di cui alle L.47/85, L.724/94 e L.326/2003, il parere ex art. 32 va espresso tenendo conto della compatibilità in concreto dell'intervento in rapporto agli eventuali beni paesaggistici e/o ulteriori contesti paesaggistici del PPTR (vincolo sopravvenuto), ma non già applicando la normativa di tutela "in senso draconianamente ostativo" come se l'intervento fosse ancora da realizzare "trattandosi di costruzioni già realizzate e già oggetto di domanda di sanatoria straordinaria" (cds 231/2014).

Rif.

L.47/85,
L.724/94 e
L.326/2003

Nel caso di area interessata da abuso edilizio con istanza di condono ai sensi delle L.47/85, L.724/94 e L.326/2003, prima interessata da ATE e/o ATD di PUTT/p e ora libera da beni paesaggistici e/o ulteriori contesti paesaggistici di cui al PPTR appena approvato, è possibile procedere, al rilascio del P. di C. in sanatoria senza previo rilascio di alcun provvedimento o parere in ordine alla compatibilità paesaggistica?

Sempre che gli interventi risultino ammissibili a condono secondo la disciplina specifica di cui alle L.47/85, L.724/94 e L.326/2003, è possibile procedere, al rilascio del P. di C. in sanatoria senza previo rilascio di alcun provvedimento o parere in ordine alla compatibilità paesaggistica. Ciò a prescindere della circostanza che il Piano comunale sia adeguato o meno al PPTR.

Rif.

L.47/85,
L.724/94 e
L.326/2003

I "territori costruiti", perimetrati ai sensi dell'art. 1.03 delle NTA di PUTT/p, sono validi ai fini dell'esenzione dal parere in ordine alla compatibilità paesaggistica per gli abusi di cui alle L.47/85, L.724/94 e L.326/2003?

Nelle more dell'adeguamento degli strumenti urbanistici al PPTR di cui all'art. 97, sono esentati dal rilascio del parere ex art. 32 in ordine alla compatibilità paesaggistica, gli interventi e ricadenti nei territori costruiti perimetrati ai sensi dell'art. 1.03 delle NTA di PUTT/p, interessati privi ai sensi del PPTR di alcuna componente di paesaggio o interessati esclusivamente da Ulteriori contesti paesaggistici (e non da beni). Con riferimento a i beni rilevano le sole aree di cui all'art. 142 commi 2 e 3.

Rif.

L.47/85,
L.724/94 e

Si può procedere all'autorizzazione paesaggistica per abusi realizzati prima dell'entrata in vigore della L.56/80 in area sottoposta a territori costieri di cui all'approvato PPTR?

Posto che il vincolo sui territori costieri è stato posto successivamente alla realizzazione dell'abuso detto vincolo non preclude l'

l'ammissibilità a condono la quale come noto va valutata con riferimento alla vincolistica vigente al momento abuso, pertanto il parere ex art. 32 va espresso tenendo conto della compatibilità in concreto dell'intervento in rapporto al bene territorio costiero (vincolo sopravvenuto), non applicando la normativa di tutela "in senso draconianamente ostativo", "trattandosi di costruzioni già realizzate" (cds 231/2014).

Rif.

Art. 167
D.Lgs
n.42/2004

Sia le pratiche di cui ai condoni delle L.47/85, L.724/94 e L.326/2003 che quelle a regime per le quali è stato rilasciato il parere paesaggistico ma non il provvedimento autorizzativo, occorre riesaminarle alla luce dell'approvazione del PPTR?

No, la disposizione transitoria di cui al comma 2 dell'art. 106 ha fatto salvi i provvedimenti autorizzativi nonché i titoli abilitativi emanati a norma del PUTT/P, chiarendo che gli eventuali ulteriori provvedimenti restano disciplinati dal PUTT/P fino alla scadenza dell'autorizzazione paesaggistica, se richiesta.

Nella fattispecie dei condoni, ove il parere dell'autorità preposta al vincolo (che ha stessa natura e funzioni dell'autorizzazione paesaggistica) sia stato già rilasciato ai sensi della disciplina vincolistica, l'ulteriore provvedimento (segnatamente, il titolo edilizio in sanatoria) resta disciplinato dalla medesima disciplina, e pertanto può essere rilasciato. I due titoli abilitativi, infatti, sono in rapporto di presupposizione (quello paesaggistico è presupposto necessario di quello edilizio) e pertanto ove il primo sia stato rilasciato ai sensi della disciplina previgente anche il secondo segue la stessa sorte.

Si rammenta che i titoli autorizzativi paesaggistici in sanatoria non sono soggetti a scadenza quinquennale, atteso che hanno ad oggetto opere già realizzate.

*Rif. Art. 167
D.Lgs
n.42/2004* **Come va correttamente affrontata la richiesta della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art.167 comma 5 del D.Lgs n.42/2004?**

La sanzione pecuniaria di cui all'art. 167 D.Lgs. 42/2004 è di competenza dell'Ufficio Osservatorio Abusivismo e Contenzioso, del Servizio Urbanistica regionale. Definito positivamente l'accertamento della compatibilità paesaggistica dell'intervento oggetto di sanatoria, il Comune invia a detto Ufficio la documentazione progettuale con relativa relazione, nonché i pareri di compatibilità paesaggistica. L'Ufficio regionale abusivismo e contenzioso, acquisita perizia di stima della Struttura Tecnica Provinciale, emette il provvedimento sanzionatorio.